



*Ministero dell' Ambiente*  
*e della Tutela del Territorio e del Mare*  
Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali

Il Direttore Generale

<i>Progetto</i>	Raccordo aereo a 150 kV in doppia terna della linea Canino-Arlena alla S.E. Tuscania, ricadente in Provincia di Viterbo
<i>Procedimento</i>	Verifica di assoggettabilità a V.I.A. Approvazione del Piano di Utilizzo terre
<i>ID Fascicolo</i>	[2539] [3619]
<i>Proponente</i>	Soc. Terna Rete Italia S.p.A.
<i>Elenco allegati</i>	Parere CTVIA n. 2483 del 2 agosto 2017 Parere CTVIA n. 2484 del 2 agosto 2017

**VISTO** il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante “*Norme in materia ambientale*”;

**VISTO** il D.P.C.M. del 27 dicembre 1988, concernente “*Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all’art. 6 della L. 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell’art. 3 del D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377*” e ss.mm.ii.;

**VISTO** l’art. 9 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90 e ss.mm.ii. di cui all’art. 7, comma 1, del D.L. 23 maggio 2008, n. 90, convertito nella L. 14 luglio 2008, n. 123, che ha istituito la Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA/VAS;

**VISTO** il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 agosto 2012, n. 161, “*Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo*”;

**VISTO** l’art. 5 del Decreto Ministeriale 10 agosto 2012, n. 161, relativo al Piano di Utilizzo del materiale da scavo che prevede “*nel caso in cui l’opera sia oggetto di una procedura di valutazione ambientale [...] l’espletamento di quanto previsto dal presente regolamento deve avvenire prima dell’espressione del parere di valutazione ambientale*”;

**VISTO** il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 recante “*Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114*”, entrato in vigore il 21 luglio 2017;

**VISTO** il D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 “*Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’art. 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164*”, concernente il riordino e la semplificazione della disciplina inerente la gestione delle terre e rocce da scavo, entrato in vigore il 22 agosto 2017;

**VISTA** la nota prot. TRISPA/8812 del 20 settembre 2013, acquisita al prot. DVA-21796 del 25 settembre 2013, con cui la Soc. Terna Rete Italia S.p.A. ha presentato istanza di verifica di assoggettabilità alla procedura di V.I.A., ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per il progetto “*Raccordo aereo a 150 kV in doppia terna della linea Canino-Arlena alla S.E. Tuscania*” ricadente in Provincia di Viterbo;

**PRESO ATTO** che il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104, all’art. 23 prevede che “*Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017*” e che “*i procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, nonché i procedimenti di VIA per i progetti per i quali alla medesima data risulti avviata la fase di consultazione di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero sia stata presentata l’istanza di cui all’articolo 23 del medesimo decreto legislativo, restano disciplinati dalla normativa previgente*”;

**PRESO ATTO** che la Soc. Terna Rete Italia S.p.A. ha provveduto, ai sensi dell’art. 20, comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., a dare comunicazione della presentazione dell’istanza di verifica di assoggettabilità alla procedura V.I.A. mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 112 del 24 settembre 2013, nonché alla pubblicazione nell’Albo Pretorio del Comune di Tuscania e del Comune di Tessennano, ricadenti in Provincia di Viterbo, del conseguente deposito del progetto, dello studio preliminare ambientale;

**VISTA** la documentazione trasmessa dalla Società a corredo dell'istanza di verifica di assoggettabilità alla procedura di V.I.A. comprendente anche la *“Relazione sulla gestione delle terre e rocce da scavo”*;

**VISTA** la nota prot. DVA-22900 del 8 ottobre 2013 con cui la Direzione, nel dare avvio al procedimento di verifica di assoggettabilità alla procedura di V.I.A., ha chiesto alla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS anche un parere ai sensi dell'art. 9, comma 5 del D.M. 150/2007 ai fini dell'approvazione della citata *“Relazione sulla gestione delle terre e rocce da scavo”* ai sensi del D.M. 161/2012;

**CONSIDERATO** che la Regione Lazio ha evidenziato il concorrente interesse regionale, e che pertanto, in sede di istruttoria tecnica, la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS è stata integrata dal rappresentante regionale nominato con Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

**PRESO ATTO** che non sono non sono pervenute osservazioni ai sensi dell'art. 20, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

**PRESO ATTO** che il progetto presentato è riferibile alla tipologia di opera di cui al punto 4-ter) dell'Allegato II alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e consiste nella realizzazione di un nuovo elettrodotto a 150 kV in doppia terna che collegherà in entra-esce la stazione elettrica 380/150 kV di Tuscania con l'esistente elettrodotto 150 kV *“Canino-Arlena”*;

**VISTA** la nota prot. TRISPA/10157 del 30 ottobre 2013, acquisita al prot. DVA-25623 del 11 novembre 2013, con cui la Soc. Terna Rete Italia S.p.A. sostiene che *“l'elettrodotto in oggetto e più in generale tutti i progetti di costruzione di manufatti Terna che prevedono il riutilizzo, nello sito di produzione, di materiali di scavo allo stato naturale senza necessità di realizzare un deposito temporaneo al di fuori dell'area di cantiere, rientrano a tutt'oggi nel campo di applicazione del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. – art. 185. Per queste tipologie di progetti, si segue di conseguenza lo stesso iter autorizzativo seguito prima dell'entrata in vigore del D.M. 161/2012 e della Legge 98/2013 (art. 41-bis), pertanto, non verrà redatta alcuna attestazione dei requisiti di cui all'art. 4 comma 1 del citato D.M.”*;

**VISTA** la nota prot. DVA-25978 del 13 novembre 2013 con cui la Direzione ha chiesto un parere alla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS in merito a quanto ritenuto dalla Soc. Terna Rete Italia S.p.A. con la sopra citata nota del 30 ottobre 2013;

**ACQUISITO** il parere n. 1403 del 20 dicembre 2013, assunto al prot. DVA-30402 del 30 dicembre 2013, con cui la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS ha ritenuto *“non condivisibile il contenuto della nota di TERNA [...] e quindi che per l'elettrodotto in oggetto e più in generale per tutti i progetti di costruzione di manufatti Terna soggetti a “Valutazione di Impatto Ambientale” ivi comprese le procedure di assoggettabilità a VIA che prevedono il riutilizzo, nello stesso sito di produzione, di materiali da scavo allo stato naturale senza necessità di realizzare un deposito temporaneo al di fuori dell'area di cantiere, riguardo alla gestione delle terre e rocce da scavo è necessario applicare il D.M. 161/2012 ovvero, per le opere che prevedono movimentazioni inferiori ai 6.000 m<sup>3</sup>, l'art. 41/bis della Legge 28/2013”*;

**VISTA** la nota prot. DVA-496 del 10 gennaio 2014 con cui la Direzione ha chiesto alla Società di dichiarare nell'ambito di applicazione di quale delle norme richiamate nel parere n. 1403 del 20

dicembre 2013 dalla Commissione Tecnica VIA/VAS, ricade l'opera proposta e di trasmettere la documentazione prevista dalla normativa in cui essa ricade;

**ACQUISITO** il parere n. 1492 del 9 maggio 2014, assunto al prot. DVA-14619 del 16 maggio 2014, con cui la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS considerato che *“non risulta trasmesso [...] nessun atto di notorietà o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la sussistenza dei requisiti così come previsto dall'art. 4 del D.M. 161/2012 e che più in generale la Relazione sulla gestione delle Terre e Rocce da Scavo non è stata redatta né ai sensi del D.M. 161/2012, né ai sensi dell'art. 41/bis della Legge 98/2013”* ha ritenuto che la *“Relazione sulla gestione delle Terre e Rocce da Scavo, non essendo coerente con il D.M. 161/2012, né con la L. 98/2013, non possa essere approvata ai sensi delle suddette normative”*;

**VISTA** la nota prot. DVA-1848 del 26 gennaio 2016 con cui la Direzione ha comunicato alla Società la necessità da parte della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS di acquisire documentazione integrativa e di approfondimento ai fini del corretto espletamento delle attività istruttorie;

**VISTA** la nota prot. TRISPA/1563 del 24 marzo 2016, acquisita al prot. DVA-8941 del 4 aprile 2016, con cui la Soc. Terna Rete Italia S.p.A. ha trasmesso le integrazioni richieste;

**ACQUISITO** il parere n. 2298 del 3 febbraio 2017, assunto al prot. DVA-2669 del 6 febbraio 2017, con cui la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS, ha valutato che *“in considerazione al volume del terreno scavato (> 6.000 m<sup>3</sup>) il Proponente avrebbe dovuto fornire il Piano d'Utilizzo redatto ai sensi del DM 161/2012”* e che *“contrariamente a quanto segnalato con i pareri n. 1403 del 20/12/2013 e n. 1492 del 09/05/2014 e a quanto richiesto con la richiesta di integrazioni (prot. DVA/2016/01848 del 26/01/2016), l'elaborato “Due diligence per la gestione delle terre e rocce da scavo” trasmesso dal Proponente non è conforme ai requisiti del DM 161/2012”*, visto *“l'art. 26, comma 3-ter del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. [...] che cita “nel caso in cui il proponente non ottemperi alle richieste di integrazioni da parte dell'autorità competente [...] non si procede all'ulteriore corso della valutazione”*, ha pertanto ritenuto *“di non procedere all'ulteriore corso della valutazione del progetto “Raccordo aereo a 150 kV in doppia terna della linea Canino - Arlena alla SE Toscana” [...]”*;

**VISTA** la nota prot. DVA-3687 del 17 febbraio 2017, con cui la Direzione ha dato attuazione alle disposizioni di cui all'art. 10-bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, che prevede che *“nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda”*;

**PRESO ATTO** che la Soc. Terna Rete Italia S.p.A. si è avvalsa del diritto di cui al citato art. 10-bis della L. 7 agosto 1990, n. 241 e, dopo aver richiesto una sospensione del procedimento, con le note prot. TRISPA/2976 del 2 maggio 2017 e TRISPA/3629 del 12 maggio 2017, rispettivamente acquisite al prot. DVA-10452 del 4 maggio 2017 e prot. DVA-11127 del 12 maggio 2017, ha trasmesso il Piano di utilizzo terre redatto ai sensi del D.M. 10 agosto 2012, n. 161 per il sopra citato progetto;

**PRESO ATTO** che il D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120, all'art. 27, comma 2 prevede che *“i progetti per i quali alla data di entrata in vigore del presente regolamento è in corso una procedura ai sensi della normativa previgente restano disciplinati dalle relative disposizioni [...]”*;

**VISTA** la nota prot. DVA-11473 del 16 maggio 2017, con cui la Direzione ha disposto l'avvio del procedimento di approvazione del Piano di Utilizzo Terre ai sensi del D.M. 161/2012 ed ha contestualmente chiesto alla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS di

esprimersi in merito a quanto trasmesso dalla Società in relazione alla prosecuzione del procedimento di verifica di assoggettabilità alla procedura di V.I.A.;

**CONSIDERATO** che, per quanto attiene alle aree della Rete Natura 2000 potenzialmente interessate dalla realizzazione degli interventi, l'elettrodotto in progetto non ricade neppure parzialmente all'interno di aree protette;

**CONSIDERATO** che relativamente al sistema delle aree protette della rete Natura 2000, sono localizzati ad una distanza inferiore a 5 km dalle opere di progetto i seguenti siti:

- SIC IT6010020 "Fiume Marta (alto corso)" a circa 4 km dalla linea elettrica in progetto;
- SIC IT6010021/ZPS IT6010058 "Monte Romano" a circa 4,3 km dalla linea elettrica in progetto;

**CONSIDERATO** che per ciascuno dei suddetti siti SIC/ZPS il proponente ha prodotto lo Studio di Incidenza Ambientale con verifica a livello di screening, ovvero finalizzata ad elaborare le informazioni utili ad identificare la possibile incidenza per ciascun sito Natura 2000;

**PRESO ATTO** che, come si evince dall'allegato parere inerente alla verifica di assoggettabilità alla procedura di V.I.A., la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS, sulla base dell'istruttoria condotta, ha ritenuto che *"non sussistono effetti potenziali diretti su habitat e specie floristiche di interesse comunitario [...]"*;

**CONSIDERATE** le proprie competenze anche alla luce degli orientamenti all'uopo confermati dall'Ufficio di Gabinetto;

**ACQUISITO** il parere n. 2484 del 2 agosto 2017, assunto al prot. DVA-19872 del 6 settembre 2017, costituito da n. 28 pagine e che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante, con cui la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS ha espresso parere positivo, con prescrizioni, in merito all'approvazione del Piano di Utilizzo terre presentato;

**ACQUISITO** il parere n. 2483 del 2 agosto 2017, assunto al prot. DVA-20242 del 11 settembre 2017 e costituito da n. 25 pagine e che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante, con cui la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS ha espresso parere positivo, subordinato al rispetto di specifiche prescrizioni, all'esclusione dalla procedura di V.I.A. del progetto;

**PRESO ATTO** che, con il sopra citato parere n. 2483 del 2 agosto 2017, la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS ha ritenuto che *"in ragione della dimensione del nuovo elettrodotto e delle caratteristiche ambientali dell'ambito territoriale in cui esso ricade, esso non genera impatti negativi e significativi sull'ambiente"*;

**RITENUTO** di dover provvedere alla razionalizzazione del quadro prescrittivo, anche ai sensi del D.M. n. 308/2015 recante gli *"Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale"*;

## APPROVA

il Piano di Utilizzo del materiale da scavo, ai sensi del D.M. 161/2012, relativo al progetto “*Raccordo Aereo a 150 kV in doppia terna della linea "Canino-Arlena alla S.E. Tuscania"* a condizione che prima dell'avvio dei lavori venga ottemperata la prescrizione di cui all'Art. 1 Sez. B)

e

## DETERMINA

l'esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto “*Raccordo Aereo a 150 kV in doppia terna della linea "Canino-Arlena alla S.E. Tuscania"* a condizione che vengano ottemperate le prescrizioni di cui all'Art. 1 Sez. A)

### Art. 1 (Quadro Prescrittivo)

#### Sez. A)

- 1) Dovranno essere eseguite indagini geologiche, geotecniche e idrogeologiche con profili stratigrafici e geotecnici dei terreni interessati dai cantieri per definire in dettaglio i modelli geolitologici, geotecnici, idrogeologici e sismici al fine di:
  - a) ottenere la caratterizzazione sismica dei siti come previsto dalle Norme Tecniche delle Costruzioni 2008 (D.M. del 14/01/2008 e ss.mm.ii.).
  - b) confermare l'assetto stratigrafico ipotizzato e progettare idonee strutture fondali.
  
- 2) Dovrà essere redatto un apposito studio che attesti:
  - a) la conformità dell'opera al vincolo determinato dalla fascia di rispetto ai sensi di quanto stabilito dalla Legge 36/2001; non potrà pertanto essere ritenuto conforme a norma di legge un tracciato tale che la fascia di rispetto che lo caratterizza, determinata secondo le modalità previste dal DM 29/05/2008, comporti interferenza con recettori quali definiti dalla medesima Legge 36/2001, articolo 4, comma 1, lettera h.
  - b) il rispetto dei limiti di esposizione e degli obiettivi di qualità fissati dal DPCM 8/07/2003. Lo studio dovrà essere trasmesso all'ARPA Lazio e al Comune di Tuscania e di Tessennano i quali dovranno verificare l'eventuale presenza di luoghi a permanenza non inferiore a quattro ore.
  
- 3) Dovrà essere predisposto, sulla base delle più recenti linee guida nazionali (“*Linee guida per la mitigazione dell'impatto delle linee elettriche sull'avifauna*”- ISPRA 2008) e internazionali (Guidelines for mitigating conflict between migratory birds and electricity power grids, UNEP/CMS/Conf.10.30.2011), il progetto delle misure di mitigazione da attuare per aumentare la visibilità dei conduttori e ridurre il rischio di collisione. Il progetto, nel quale dovranno essere descritti gli interventi che saranno realizzati, specificando la disposizione, la tipologia, il numero, dei dispositivi di segnalazione e dissuasione visivi e acustici, dovrà inoltre prevedere il controllo periodico dello stato e della conservazione dei dispositivi di segnalazione/dissuasione e la sostituzione dei dispositivi deteriorati e il riposizionamento di quelli che eventualmente si sono spostati. Nella definizione degli interventi si dovrà tener conto dell'eventuale presenza di altri elettrodotti in prossimità.

- 4) Dovrà essere presentato alla Regione Lazio un piano dettagliato delle misure di mitigazione e ripristino che definisca:
  - a) gli accorgimenti che saranno adottati per prevenire possibili contaminazioni delle acque e del suolo e sottosuolo, inclusi eventuali spillamenti e spandimenti, e per la raccolta e lo smaltimento delle acque superficiali e dei fanghi di perforazione.
  - b) le misure da adottare per ridurre la produzione e propagazione del rumore e delle polveri e dei gas di scarico degli automezzi.
  - c) gli interventi di ripristino, specificandone le modalità e le specie autoctone che saranno utilizzate; nel piano dovranno essere contemplate anche le cure colturali degli elementi vegetazionali per i primi 5 anni, dal momento dell'impianto e si dovrà in ogni caso prevedere la risemina delle superfici ove si sia verificato un mancato o ridotto sviluppo della copertura erbacea e la sostituzione delle fallanze nell'ambito delle formazioni arboree ed arbustive ricostituite.
- 5) Per assicurare la congruità del progetto con le tutele poste in essere nei siti di Rete Natura 2000, presenti in prossimità delle aree d'intervento, i lavori di realizzazione del progetto dovranno essere eseguiti al di fuori del periodo di riproduzione/nidificazione della fauna protetta e dovranno essere adottate tutte le misure necessarie per non arrecare disturbo alle specie faunistiche oggetto di conservazione.
- 6) Per consentire il controllo circa il rispetto delle prescrizioni impartite, la data di inizio lavori ed il cronoprogramma delle singole fasi del cantiere dovranno essere tempestivamente comunicati (almeno 30 gg. prima) alla Regione Lazio, alla Soprintendenza territorialmente competente, all'ARPA Lazio, all'Autorità di Bacino competente ed ai Comuni interessati dall'opera.

#### **Sez. B)**

- 1) Il Proponente dovrà predisporre l'aggiornamento del Piano di utilizzo ai sensi del DM 161/2012, completando il piano di indagine e le relative caratterizzazioni per tutti gli interventi previsti dal progetto.

Il Piano d'indagine e le modalità di campionamento dovranno essere preventivamente approvati dall'ARPA Lazio.

Nei casi in cui si verificassero superamenti dei valori di concentrazione delle CSC (ex colonne A e B della Tabella 1 dell'Allegato 5 alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), dovranno essere eseguiti approfondimenti d'indagine in contraddittorio con l'ARPA Lazio.

### **Art. 2 (Verifiche di Ottemperanza)**

Alla verifica di ottemperanza alle prescrizioni sopra riportate, si provvederà, con oneri a carico del Proponente laddove le attività richieste ai soggetti coinvolti non rientrino tra i compiti istituzionali, come indicato di seguito:

#### **Sez. A)**

Prescrizioni: 1, 4

*Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza:* ANTE OPERAM – Fase di progettazione esecutiva

*Ente Vigilante:* Regione Lazio

Prescrizione: 2

*Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza:* ANTE OPERAM – Fase di progettazione esecutiva

*Ente Vigilante:* ARPA Lazio

*Enti Coinvolti:* Comune di Tuscania e Comune di Tessennano

Prescrizione: 3

*Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza:* ANTE OPERAM – Fase di progettazione esecutiva

*Ente Vigilante:* Regione Lazio

*Enti Coinvolti:* ARPA Lazio

Prescrizione: 6

*Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza:* ANTE OPERAM – Fase precedente la cantierizzazione

*Ente Vigilante:* Regione Lazio

Prescrizione: 5

*Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza:* CORSO D'OPERA – Fase di cantiere

*Ente Vigilante:* Regione Lazio

## **Sez. B)**

Prescrizione: 1

*Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza:* ANTE OPERAM – Fase di progettazione esecutiva - Fase precedente la cantierizzazione

*Ente Vigilante:* Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

## **Art. 3 (Disposizioni Finali)**

### Disposizioni relative al Piano di Utilizzo Terre

Ai sensi dell'art. 5 comma 6 del D.M. 161/2012, la durata del Piano di Utilizzo dovrà essere pari a 18 mesi decorrenti dal decreto di autorizzazione corrispondente ai tempi di realizzazione del progetto; trascorso tale termine temporale il Piano di Utilizzo cessa di produrre effetti ai sensi del suddetto regolamento. Salvo deroghe espressamente motivate dall'Autorità competente in ragione delle opere da realizzare, l'inizio dei lavori deve avvenire entro due anni dalla presentazione del Piano di Utilizzo.

Ai sensi dell'art. 9 del D.M. 161/2012, dovrà essere comunicata all'Autorità competente *“l'indicazione dell'esecutore del Piano di Utilizzo prima dell'inizio dei lavori di realizzazione dell'opera”*.

Il soggetto esecutore del Piano di Utilizzo dovrà presentare alla Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'art. 12 del D.M. 10 agosto 2016, n. 161, la dichiarazione di avvenuto utilizzo (D.A.U.) corredata dalla documentazione completa in conformità all'allegato 7.

Il presente provvedimento è notificato all'ISPRA, ai sensi dell'art. 13 del citato D.M. 10 agosto 2016, n. 161, ai fini delle attività di gestione, pubblicità e trasparenza dei dati relativi alla qualità ambientale del territorio nazionale.



Il presente provvedimento è notificato all'ARPA Lazio e ai fini dello svolgimento delle attività di verifica e controllo sul rispetto degli obblighi assunti, attraverso lo svolgimento di ispezioni, controlli, campionamenti e relative verifiche, ai sensi dell'art. 14 e secondo quanto previsto dall'allegato 8, parte B, del D.M. 10 agosto 2016, n. 161.

Il soggetto proponente provvederà all'inserimento sul portale dell'ISPRA (<http://www.terreroce.isprambiente.it/login.php>) delle informazioni secondo le specifiche del Disciplinare Terre e Rocce da Scavo ([http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicita-legale/adempimenti-di-legge/DisciplinareTerreRocce\\_REV1.pdf](http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicita-legale/adempimenti-di-legge/DisciplinareTerreRocce_REV1.pdf)) definendo, tra le altre questioni, quelle relative al sito di produzione, al sito di deposito intermedio e al sito di destinazione.

*Disposizioni relative all'esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale*

Il presente Provvedimento sarà comunicato alla Soc. Terna Rete Italia S.p.A., al Ministero dello sviluppo economico Direzione Generale per l'energia nucleare le energie rinnovabili e l'efficienza energetica, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo Direzione Generale archeologia, belle arti e paesaggio, all'ARPA Lazio, alla Regione Lazio, che provvederà a portarlo a conoscenza delle altre amministrazioni interessate, al Comune di Tuscania ed al Comune di Tessennano.

Ai sensi dell'art. 20, comma 7, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., un sintetico avviso relativo al presente provvedimento sarà pubblicato, a cura della scrivente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Il testo completo sarà disponibile sul portale delle valutazioni ambientali di questo Ministero (<http://www.va.minambiente.it>).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni ed al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla notifica dell'atto.

**Il Direttore Generale**

Giuseppe Lo Presti

(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)